

111.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2736	Missioni vevoli nella seduta del 7 dicembre 1994	2725
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	2736	Proposte di legge:	
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ..	2726	(Adesione di deputati)	2726
Disegno di legge S. 799 (Approvato dal Senato) n. 1567 (Articoli)	2719	(Annunzio)	2725
Documenti ministeriali (Trasmissione)	2735	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	2726
		Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione (Trasmissione di documento)	2727

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 799. — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL TRATTATO DI ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA
DELLA NORVEGIA, DELL'AUSTRIA, DELLA FINLANDIA E
DELLA SVEZIA, CON 10 PROTOCOLLI, ATTO FINALE, DI-
CHIARAZIONI E SCAMBIO DI NOTE ALLEGATE, FATTO A
CORFÙ IL 24 GIUGNO 1994 (APPROVATO DAL SENATO)
(1567)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994.

ART. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 dell'atto stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 7 dicembre 1994.**

Aimone Prina, Aloï, Anedda, Borghezio, Bova, Brunetti, Calabretta Manzara, Comisso, Costa, Dalla Chiesa, D'Onofrio, Ferrara, Fiori, Floresta, Fumagalli Carulli, Gasparri, Gnutti, Gubert, Li Calzi, Liotta, Lo Jucco, Lombardo, Lo Porto, Marano, Maroni, Maticena, Matteoli, Mazzetto, Mazzuca, Meo Zilio, Mirone, Parlato, Pilo, Porcu, Pozza Tasca, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Rodeghiero, Romani, Saraceni, Scarpa Bonazza Buora, Segni, Sitra, Soldani, Teso, Ugolini, Urbani.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 6 dicembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MURATORI: « Abrogazione dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio » (1723);

BARESI: « Norme per il rilancio del settore termale e la dismissione delle partecipazioni dello Stato in società termali » (1724);

TURCO: « Modifiche agli articoli 16 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province e di natura delle comunità montane » (1725);

CIOCCHETTI ed altri: « Modifiche agli articoli 11 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante tutela delle cose di interesse artistico e storico » (1726);

BRACCO e NADIA MASINI: « Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti superiori per le industrie artistiche » (1727);

MELANDRI e SCALIA: « Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in materia di agevolazioni fiscali per la benzina a basso contenuto di sostanze inquinanti » (1728);

BRUGGER e ZELLER: « Modifiche all'articolo 3 della legge 17 ottobre 1991, n. 335, recante istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento » (1729).

Sono state altresì presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

NOVI: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e nuove norme in materia di personale ausiliario degli uffici giudiziari » (1730);

OLIVO: « Istituzione della scuola Francesco Zanardì a Poggio Rusco (Mantova) per la formazione professionale dei disabili nel campo delle tecniche museali » (1731);

PAMPO: « Norme in materia di invalidità civile » (1732);

OLIVO: « Norme per favorire l'occupazione attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dei beni ambientali, storico-artistici e turistici » (1733);

OLIVO: « Norme concernenti il personale insegnante presso le istituzioni scolastiche straniere e le istituzioni scolastiche italiane all'estero » (1734);

OLIVO: « Elevazione dei limiti per la costituzione di società di mutuo soccorso » (1735);

OLIVO: « Norme per la sicurezza delle piscine » (1736);

OLIVO: « Modifica all'articolo 10 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di patenti di guida per trasporto specifico di persone handicappate » (1737);

MUSSOLINI e VINCENZO BASILE: « Modifiche alle leggi 2 dicembre 1975, n. 644, e 12 agosto 1993, n. 301, in materia di consenso al prelievo di organi e di tessuti da cadavere a scopo terapeutico » (1738);

SCHETTINO e LA CERRA: « Norme per la razionalizzazione delle funzioni dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato » (1739);

TAGINI: « Norme per la concessione di un contributo in favore delle imprese colpite dai fenomeni alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 » (1740).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge UCCHIELLI: « Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per occupazione di aree pubbliche in occasione di manifestazioni religiose, culturali, politiche e sportive » (1478) (annunziata nella seduta del 20 ottobre 1994) è

stata successivamente sottoscritta anche dai deputati GRITTA GRAINER e BAMPO.

La proposta di legge UCCHIELLI: « Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente la riduzione dell'imposta sugli spettacoli » (1479) (annunziata nella seduta del 20 ottobre 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati GRITTA GRAINER e BAMPO.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento la seguente proposta di legge è deferita alla I Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede referente:

MASI ed altri: « Norme in materia di disciplina delle campagne elettorali per le elezioni regionali » (1717).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 2 novembre 1994, copia della sentenza n. 404 del 21 novembre 1994 (doc. VII, n. 236), con la quale ha dichiarato:

« la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai biologi-chimici-fisici-psicologi — riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività

nei suddetti enti con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa da oltre un anno e avessero maturato una anzianità di servizio di dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 405 del 21 novembre 1994 (doc. VII, n. 237), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 199 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale militare di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 406 del 21 novembre 1994 (doc. VII, n. 238), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria, per la nuzialità e la natalità), come modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 407 del 21 novembre 1994 (doc. VII, n. 239), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 500, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 408 del 21 novembre 1994 (doc. VII, n. 240), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dal pretore di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, n. 239);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 236, 238, 240);

alla II Commissione e alla IV Commissione (doc. VII, n. 237);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha trasmesso, ai sensi degli articoli 32 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa il 30 novembre 1994, con la quale si dichiara la legittimità di sedici richieste di referendum presentate nell'anno 1994.

Con la medesima ordinanza, in ordine alla necessità di valutare l'attualità di taluni quesiti referendari in relazione a disposizioni normative intervenute successivamente, il predetto ufficio dispone quanto segue:

1) il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 2, concernente il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, è integrato e riformulato nei termini seguenti: « Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 261, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo n. 534 del 1993, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: « La ripartizione in seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale »; *comma 3*, limitatamente alle parole « settantacinque per cento del »; *comma 4*: « In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84 »;

articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: « da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale », e *numero 2)*: « un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato »;

articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: « o liste di candidati », alle parole « o le liste medesime nelle singole circoscrizioni » con esclusione della parola « medesime »; *comma 2*, limitatamente alle parole « le loro liste con »; *comma 3*, limitatamente alle parole « , sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, »;

articolo 16, comma 4, limitatamente alle parole: « e delle liste » e delle parole « e delle liste »;

articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: « e della lista dei candidati »;

articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: « i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura.

La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. »; *comma 2*, limitatamente alle parole: « o i contrassegni » ed alle parole: « nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore »;

articolo 18-bis;

articolo 19;

articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: « Le liste dei candidati o »;

comma 2, limitatamente alle parole: « le liste dei candidati o », alle parole « della lista dei candidati », nonché alle parole « alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18 »; *comma 3*, limitatamente alle parole: « l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, »; *comma 5*, limitatamente alle parole: « di lista », nonché alle parole: « Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali »; *comma 6*, limitatamente alle parole: « più di una lista di candidati né »; *comma 7*, limitatamente alle parole: « della lista di candidati o », nonché alle parole « la lista o »; *comma 8*, limitatamente alle parole: « della lista »;

articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: « e della lista dei candidati presentata » e alle parole: « e a ciascuna lista »;

articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati »; *numero 1*), limitatamente alle parole: « e le liste »; *numero 2*), limitatamente alle parole: « e le liste »; *numero 3*), limitatamente alle parole: « e le liste » e alle parole: « riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi »; *numero 4*), limitatamente alle parole: « dalle liste »; *numero 5*), limitatamente alle parole: « dalle liste »; *numero 6*): « cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione »; *comma 2*, limitatamente alle parole: « e di ciascuna lista » e alle parole: « e delle modificazioni da questo apportate alla lista »; *comma 3*, limitatamente alle parole: « e delle liste contestate o modificate »;

articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: « e di lista »; *comma 2*, limitatamente alle parole: « di liste o » e alle parole: « e di lista »; *articolo 24, comma 1, numero 1*), limitatamente alle parole: « e delle liste »; *numero 2*): « stabilisce, me-

dante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni »; *numero 3*), limitatamente alle parole: « di lista e »; *numero 4*), limitatamente alle parole: « e le liste » *numero 5*), limitatamente alle parole: « e delle liste »;

articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: « o della lista »; *comma 3*, limitatamente alle parole: « e di lista », alle parole: « e delle liste dei candidati », alle parole: « e di lista » e alle parole: « e delle liste »;

articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: « e di ogni lista di candidati »;

articolo 30, comma 1, numero 4): « e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione » e *numero 6*), limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 31 comma 1, limitatamente alle parole: « di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione », alla parola « C » e alle parole « e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione »; *comma 2*, limitatamente alle parole: « Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi. »;

articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati »; *comma 2*, limitatamente alle parole: « di liste »;

articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole « e di lista »; *comma 7*, limi-

tatamente alle parole: « due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché »;

articolo 45, comma 7: « Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »;

articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: « delle liste e » e delle parole « o della circoscrizione »;

articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole « di lista e »;

articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: « e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »; *comma 2,* limitatamente alle parole: « e, sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene »; *comma 5:* « Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. »;

articolo 59, limitatamente alle parole: « una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. »;

articolo 67, comma 1, numero 2), limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati » e *numero 3),* limitatamente alla parola: « rispettive »;

articolo 68, comma 3: « Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a

cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista. »; *comma 3-bis:* « Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. »; *comma 8:* « La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. »;

articolo 71, comma 1, numero 2), limitatamente alle parole: « dei voti di lista e »; *comma 2,* limitatamente alle parole: « o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »;

articolo 72, comma 2: « Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. »; *comma 3,* limitatamente alle parole: « e di lista presenti »;

articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: « e delle liste »;

articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: « e delle liste »; *comma 7,* limitatamente alle parole « delle liste »;

articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2): « determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di

voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota*, in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti; », *al numero 3*): « determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale; », *al numero 4*): « determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18 comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento; » e *al numero 5*): « comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista. »;

articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati »;

comma 6, limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati »;

articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 83;

articolo 84, comma 1: « Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente all'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo. »;

articolo 85;

articolo 86, comma 4: « Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. »; *comma 5*: « Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati,

si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo ? » »;

2) il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 4, concernente la disciplina della cassa integrazione straordinaria, a seguito della sopravvenienza del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, è integrato con l'aggiunta alla parte finale del testo originario depositato di un'ulteriore parte consistente nelle parole: « ; dell'articolo 1 (escluso il sesto comma) del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 ? »;

3) il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 6, concernente la legge per l'elezione del Senato della Repubblica, a seguito dell'entrata in vigore del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è integrato e riformulato nei termini seguenti:

« Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto « Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica », limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: « con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta », alle parole: « tre quarti dei », alle parole: « con arrotondamento per difetto » ed alle parole: « Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale »; *comma 4*: « I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422 »;

articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: « Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali. »;

articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: « che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale »;

articolo 17;

articolo 18;

articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: « in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario »; *comma 6*, limitatamente alle parole: « Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale. » ? »;

4) il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 7, concernente la disciplina delle autorizzazioni al commercio, in seguito a richiesta dei promotori e tenuto conto della sopravvenienza di nuove disposizioni normative, è integrato e riformulato nei termini seguenti:

« Volete voi che sia abrogata la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante « Disciplina del commercio » e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 11;

articolo 12;

articolo 14;

articolo 15;

articolo 16;

articolo 18, limitatamente al comma 2: « Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto tenuto conto delle designazioni effettuate. »;

articolo 20;

articolo 21;

articolo 22;

articolo 23;

articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: « sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano » nonché alle parole: « e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano » e *comma 3*, limitatamente alle parole: « del piano e »;

articolo 27, comma 2; « Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12 »;

articolo 28, comma 1, limitatamente alle parole: « compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16;

articolo 30;

articolo 43, comma 2: « Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge; nonché il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 recante « Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale », convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, limitatamente a: *articolo 8, comma 1* nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 26 gennaio 1987 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 121: « Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi

dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi sino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo. » ? »;

5) il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 8, concernente la normativa sulla istituzione del sistema di tesoreria unica, ai fini di una migliore e più completa indicazione della normativa da sottoporre a referendum, è integrato e riformulato nei termini seguenti:

« Volere voi che sia abrogata la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante « Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici così come modificata dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 2 ottobre 1987, n. 440, e dal decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58 ? »;

6) il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 9, concernente la disciplina delle trattenute automatiche per i sindacati, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è integrato e riformulato nei termini seguenti:

« Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante « Norme sulla tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento » limitatamente a:

articolo 26, comma 2: « Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenute sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale » e *comma 3*: « Nelle aziende nelle quali il rapporto di

lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata »;

nonché il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado », limitatamente all'articolo 594" ? »;

7) il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 11, concernente la disciplina della pubblicità radiotelevisiva della concessionaria pubblica, in seguito a richiesta dei promotori a fini di correzione di errore formale, è riformulato nei termini seguenti:

« Volete voi che sia abrogata la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante « Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva » limitatamente a:

articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: « formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo »;

articolo 15, comma 1, limitatamente alle parole: « nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva »;

il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante « Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive », convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, limitatamente a:

articolo 3-bis, comma 5: « La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la

quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione »;

la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato », limitatamente a:

articolo 8, comma 8: « La trasmissione dei messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva »; *comma 10*, limitatamente alle parole: « e la concessionaria pubblica »; *comma 15*, limitatamente alle parole: « sia per la concessionaria pubblica sia »; *comma 16*: « Entro il 30 giugno di ogni anno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante e il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando a quello stabilito per l'anno precedente la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatasi »; *comma 17*: « Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validità sino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed

opportune modificazioni della suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative »;

articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole: « Con la concessionaria pubblica »;

articolo 24, comma 2: « Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa »;

il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante « Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva », convertito in legge, con modificazioni, della legge 17 dicembre 1992, n. 483, limitatamente a:

articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: « e l' articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223 » ? ».

8) il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 13, concernente la disciplina dell'orario degli esercizi commerciali, in seguito a richiesta dei promotori e a correzione di errori formali, è integrato e riformulato nei termini seguenti:

« Volete voi che sia abrogata la legge 28 luglio 1971, n. 558, recante "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; nonché il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 54, lettera *d*), limitatamente alle parole « dei negozi, » e alle parole « vendita e »; nonché il decreto-legge 10 ottobre 1982, n. 697, recante « Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale », convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, relativamente all'articolo 8, (nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 26 gennaio 1987

n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121) *comma 4*: « Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21. »; *comma 5*: « Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili. » ? ».

Questa ordinanza è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 22 novembre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 novembre 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro
dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 3 dicembre 1994, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno SCOTTO DI LUZIO ed altri n. 9/640/3 e DI ROSA ed altri n. 9/640/4, concernenti l'accertamento dei danni nelle zone colpite da fenomeni alluvionali nel settembre e dicembre 1993 e l'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, accolti come raccomandazione nella seduta dell'Assemblea del 30 giugno 1994. Ha trasmesso inoltre una nota relativa all'attuazione della risoluzione GIOVANARDI e altri n. 7-00055, concernente i criteri d'esproprio dei terreni agricoli in riferimento al progetto TAV, approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 15 settembre 1994.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria Generale - Ufficio del Controllo e la segreteria della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII Commissione (Agricoltura), competenti per materia.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 2 dicembre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 10 novembre 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.